Del. n.169/2020/PRSE

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018 del **Comune di QUADRI (CH)**;

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali*

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

vista l'ordinanza del 21 luglio 2020, n. 32/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola ANELLI;

FATTO

1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.1. Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2019, successivamente prorogato al 30 aprile 2019, con deliberazione dell'11 aprile 2019, n. 44/2019/INPR.

1.2 Con deliberazione del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e relativo questionario al rendiconto 2018 per gli organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 27 settembre 2019, con deliberazione n. 114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.

2. L'Organo di revisione ha trasmesso i questionari sui rendiconti 2016, 2017 e 2018 del Comune di Quadri (CH) – 815 abitanti – mediante i sistemi applicativi S.I.Qu.E.L. e ConTe, rispettivamente in data 16 dicembre 2017, 1° aprile 2019 e 15 aprile 2020.

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

3. Con nota istruttoria del 28 febbraio 2020, protocollo n. 2125, questa Sezione di controllo ha chiesto al Comune di Quadri (CH) delucidazioni in merito ai seguenti aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2016 e 2017:

1. composizione risultato di amministrazione;
2. fondo cassa;
3. indicatore tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture;
4. gestione residui;
5. mancata trasmissione dati BDAP;
6. revisione ordinaria delle partecipate.

Successivamente, per le vie brevi, è stato chiesto al Comune di fornire le informazioni richieste anche in riferimento all'annualità 2018.

Con nota del 23 giugno 2020, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 3395, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'articolo 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel Tuel l'articolo 148-*bis*, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali*

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - L'AQUILA - CORTE DEI CONTI

è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'articolo 148-*bis*, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti (Corte costituzionale n. 18/2019 e n. 228/2017). Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli articoli

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

81, 119 e 120 della Costituzione. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-*bis*, comma 3, del Tuel, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

1.2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 del Comune di Quadri (CH), l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità/anomalie gestionali, e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. La Sezione ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sul risultato di amministrazione, sull'andamento del saldo della gestione di parte corrente, sulla gestione della liquidità e dei residui; l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia. Si riportano, di seguito, i principali dati di sintesi sulla gestione finanziaria dell'Ente rilevati dalla Sezione.

2. In via preliminare si osserva che il Comune di Quadri (CH) ha approvato i rendiconti 2016, 2017 e 2018 in notevole ritardo rispetto ai termini previsti (deliberazioni di Consiglio comunale n. 31 dell'8 luglio 2017, n. 25 del 4 luglio 2018, n. 20 del 28 giugno 2019). Al riguardo si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; ritardi notevoli nell'approvazione costituiscono sintomo di difficoltà nell'applicazione corretta della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

3. Il Comune chiude le annualità 2016-2018 con un risultato di amministrazione positivo pari, rispettivamente, a € 113.595,49 (2016), € 192.987,61 (2017) e € 210.621,39 (2018).

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

Tabella 1 – *Risultato di amministrazione*

	2016	2017	2018
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	**113.595,49**	**192.987,61**	**210.621,39**
PARTE ACCANTONATA	102.292,77	140.062,73	150.161,51
di cui *Fondo crediti di dubbia esigibilità*	*102.292,77*	*82.362,06*	*95.495,14*
Fondo anticipazioni di liquidità d.l. n. 35/2013		*57.700,67*	*54.666,37*
PARTE VINCOLATA	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	-	-	-
PARTE DISPONIBILE	**11.302,72**	**52.924,88**	**60.459,88**

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate l'Ente consegue, negli esercizi in esame, un saldo finale, comunque, positivo (*"Parte disponibile"*).

Il Comune provvede ad accantonare una parte del risultato di amministrazione a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ed a Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

In riferimento a quest'ultimo, occorre ricordare che l'Ente, nel 2013, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa Depositi e Prestiti, ex articolo 1, comma 13, del d.l. n. 35/2013, per un importo complessivo di € 164.798,00. Tale anticipazione è stata erogata al Comune in due rate pari a € 82.399,00, una nell'esercizio nel 2013 e l'altra nell'esercizio 2014. Quest'ultima, però, è stata integralmente restituita.

Per quanto riguarda la contabilizzazione di tale anticipazione è necessario evidenziare che l'Ente, nell'esercizio 2016, ha mantenuto, impropriamente, il residuo passivo al titolo 4, per un importo pari a € 65.482,37, mentre nell'esercizio successivo ha provveduto, correttamente, all'eliminazione del residuo e alla costituzione del FAL, come richiesto dalla Sezione, con deliberazione n. 153/2017/PRSE del 5 ottobre 2017, in sede di esame del questionario al rendiconto 2015.

In riferimento alla composizione del risultato di amministrazione dai prospetti del Comune, pubblicati sulla banca dati BDAP, non risultava alcun accantonamento per passività potenziali e per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

La Sezione, in sede istruttoria, ha chiesto chiarimenti all'Ente che, con nota del 23 giugno 2020, relativamente alla prima richiesta, ha precisato quanto segue: *"nei risultati di amministrazione non risultano accantonate somme per contenziosi in quanto all'occorrenza si è sempre proceduto ad effettuare gli impegni di spesa nell'anno di riferimento"*.

Alla luce di tale approccio, poco prudenziale, si ritiene necessario richiamare l'attenzione del Comune di Quadri (CH) ad un attento monitoraggio delle dinamiche del contenzioso, al fine di accantonare tempestivamente le risorse necessarie, secondo quanto previsto dai principi contabili armonizzati.

La Sezione evidenzia l'esigenza sottesa all'istituzione del predetto fondo cautelativo. È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per il comune l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). A tale proposito si rinvia

REPUBBLICA ITALIANA - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - L'AQUILA - CORTE DEI CONTI

all'allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* che al punto 9.2 stabilisce che *"il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: … 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)"*.

Si richiama, inoltre, la deliberazione n. 14/2017/INPR nella quale la Sezione delle autonomie ha sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

In riferimento, invece, all'altra richiesta della Sezione, il Comune ha precisato che: *"per l'indennità di fine mandato, detratti gli impegni di spesa mantenuti a residuo, la differenza sarà accantonata in sede di rendiconto 2019 e prevista nel 2020 per la parte di competenza"*.

La Sezione rileva che il mantenimento del residuo passivo non è in linea con il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, si invita, pertanto, il Comune ad adeguarsi, nel primo riaccertamento dei residui utile, alla normativa attualmente vigente, procedendo alla giusta contabilizzazione delle somme sopra indicate, attraverso l'eliminazione del residuo passivo e la costituzione del fondo. Si richiama il principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria, punto 5.2, lett. i), il quale dispone che *"anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del …". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile"*.

In riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. Anche la gestione di parte corrente registra un risultato positivo; nello specifico, il Comune chiude, tutte le annualità in esame, in equilibrio, con un saldo pari, rispettivamente, a € 12.104,55 (2016), € 25.591,81 (2017) e € 27.323,13 (2018).

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune alla fine delle annualità in esame presenta un fondo cassa positivo, con un *trend* in aumento nel triennio.

A fine 2018 il fondo cassa è pari a € 342.985,10, con un aumento del 413,05% rispetto al 2016 (€ 34.611,74).

Tabella 2 – *Gestione della liquidità*

	2016	2017	2018
FONDO CASSA INIZIALE	**120.753,80**	**169.987,36**	**197.008,36**
TOTALE RISCOSSIONI	1.642.871,01	1.598.409,00	1.275.362,17
TOTALE PAGAMENTI	1.696.772,40	1.468.253,05	1.129.385,43
FONDO CASSA al 31.12	**66.852,41**	**197.008,36**	**342.985,10**
Fondi vincolati	*90.821,20*	*20.821,31*	*265.665,48*

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati SIRTEL, BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

L'esercizio 2016, tuttavia, a differenza delle annualità successive, presenta un saldo riscossioni/pagamenti negativo (€ -53.901,39) e un fondo cassa finale interamente vincolato, con fondi ancora da ricostituire per € 23.968,79.

Negli esercizi 2016 e 2017, inoltre, l'Ente fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, rispettivamente per € 131.403,63[1] (giorni di utilizzo 80, interessi maturati € 993,25)[2] e € 21.502,36[3] (giorni di utilizzo 7, interessi maturati 257,52)[4], interamente rimborsata a fine esercizio.

Alla luce del quadro sopra riportato, tenendo conto della gestione della liquidità degli esercizi precedenti, la Sezione sottolinea al Comune l'importanza di una corretta gestione delle riscossioni e dei pagamenti e di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa e delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

6. A chiusura degli esercizi 2016, 2017 e 2018, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (al 31.12.2016, 31.12.2017 e 31.12.2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), il Comune di Quadri (CH), relativamente alla gestione dei residui, mostra i risultati riportati nella tabella che segue.

---

[1] Dati del rendiconto 2016 trasmesso dall'Ente alla banca dati BDAP.
[2] Questionario sul rendiconto 2016 inviato dall'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo.
[3] Dati del rendiconto 2017 trasmesso dall'Ente alla banca dati BDAP.
[4] Questionario sul rendiconto 2017 inviato dall'Organo di revisione alla Sezione regionale di controllo.

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - L'AQUILA - CORTE DEI CONTI

Tabella 3 – *Gestione dei residui*

RESIDUI ATTIVI	2016	2017	2018
RESIDUI INIZIALI (A)	1.043.928,59	1.247.151,89	2.301.123,63
RISCOSSIONI C/R (B)	492.432,56	312.051,24	554.428,22
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-6.673,49	9.911,78	-30.710,07
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	544.822,54	945.012,43	1.715.985,34
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	702.329,35	1.356.111,20	326.315,72
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (F=D + E)	**1.247.151,89**	**2.301.123,63**	**2.042.301,06**
% RISCOSSIONE RESIDUI	47,17%	25,02%	24,09%
% FORMAZIONE RESIDUI	37,91%	51,32%	31,16%
RESIDUI PASSIVI	**2016**	**2017**	**2018**
RESIDUI INIZIALI (A)	653.738,62	551.438,63	679.820,45
PAGAMENTI C/R (B)	349.179,85	159.278,40	303.419,46
RIACCERTAMENTO RESIDUI (C)	-9.475,80	-63.888,53	-1.449,59
RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI (D=A - B + C)	295.082,97	328.271,70	374.951,40
RESIDUI DI COMPETENZA (E)	256.355,66	351.548,75	356.756,89
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (F=D + E)	**551.438,63**	**679.820,45**	**731.708,29**
% PAGAMENTO RESIDUI	53,41%	28,88%	44,65%
% FORMAZIONE RESIDUI	15,98%	21,17%	30,16%

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

A fine esercizio 2018 i residui attivi sono pari a € 2.042.301,06, di cui € 1.715.985,34 relativi agli esercizi precedenti, con una percentuale di riscossione pari a al 24,09% ed una percentuale di formazione pari al 31,16%.

Il 71,07% di tali residui (€ 1.451.452,92, di cui € 1.311.452,92 relativi ad esercizi precedenti e € 140.000,00 relativi alla competenza 2018) è rappresentato dal titolo 4 *Entrate in conto capitale*. In risposta alla nota istruttoria della Sezione, il Comune ha precisato che tali residui: *"riguardano principalmente contributi agli investimenti che, in sede di consuntivo 2016, non erano stati ancora incassati: € 147.000,00 Contributo per completamento lavori difesa idrogeologica del capoluogo; € 341.000,00 Contributo messa in sicurezza edificio scolastico sede dell'Istituto comprensivo; altri piccoli contributi (€ 61.912,50) per concessioni cimiteriali che finanziano la costruzione dei loculi"*. Tali somme sono state regolarmente incassate negli esercizi successivi.

I residui passivi sono, invece, pari a € 731.708,29, di cui € 374.951,40 relativi agli esercizi precedenti, con una percentuale di pagamento pari al 44,63% ed una percentuale di formazione pari al 30,16%.

Il 66,79% dei residui passivi (€ 488.689,89, di cui € 314.038,12 relativi ad esercizi precedenti e € 174.651,77 relativi alla competenza 2018) è rappresentato dal titolo 1 *Spese correnti*. In riferimento a tali residui l'Ente, in risposta alla richiesta della Sezione, ha precisato: *"i residui passivi del titolo 1 nelle annualità 2016, 2017 e 2018, oltre agli impegni assunti nei vari anni e non ancora perfezionati, riguardano principalmente le quote impegnate in favore della comunità Montana Montagna Sangro Vastese per circa € 150.000,00, presuntivamente dovute, per prestazioni, servizi sociali e servizi svolti in*

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

associazione. A riguardo si precisa che l'intera materia è confluita nel giudizio dinanzi al Tribunale Ammnistrativo Regionale di Pescara che si concluso con sentenza n. 96/2015 con la revoca del decreto ingiuntivo emesso dalla Comunità Montana contro il Comune di Quadri per il pagamento della predetta somma e con la dichiarazione di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto dalla C.M. "volto ad accertare se il Comune opponente sia tenuto o meno al pagamento delle somme richieste dalla Comunità Montana". Si osserva, inoltre, che a pagina 5 e 6 della sentenza ... il giudice amministrativo ha motivato la "declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudice degli arbitri", presso i quali la C.M. non ha mai rimesso in discussione la richiesta di pagamento. Inoltre si evidenzia la presenza di impegni a favore della società RIECO S.p.a. per circa 90.000,00, riguardanti la gestione del servizio di igiene urbana, definiti e liquidati di seguito ad una transazione ripassata tra a stessa RIECO S.p.a., la ECO.LAN. S.p.a. e il Comune di Quadri".

Nel corso del triennio in esame i residui aumentano progressivamente; nello specifico i residui attivi registrano un aumento nell'esercizio 2018, rispetto all'esercizio 2016, del 63,76%, i residui passivi del 32,69%.

Alla luce di quanto rappresentato, la Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui prestando particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento degli stessi da parte dell'Ente, nonché alle reimputazioni agli anni successivi. Come noto, infatti, il passaggio al principio della competenza finanziaria rafforzata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni; ciò dovrebbe determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate al termine dello stesso.

8. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nello specifico, nel triennio 2016-2018, si rileva un consistente peggioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, da 68,90 dell'esercizio 2016, a 72,64 dell'esercizio 2017 a 109,01 dell'esercizio 2018.

Al riguardo il Comune in risposta alla nota istruttoria della Sezione ha precisato che *"l'eccepito mancato rispetto del limite nel corso del triennio è dovuto essenzialmente alla carenza di personale causata dal progressivo pensionamento dei dipendenti e dalla conseguente mole di lavoro che si è riversata sull'unica dipendente in ruolo, così provocandosi un rallentamento dei tempi di pagamento in oggetto. Comunque nel 2019 l'indicatore è nettamente migliorato".*

Il Collegio, pendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, richiama il Comune al puntuale rispetto della disciplina in tema di pagamenti, ricordando che la sostanziale incapacità di valutare nel tempo i propri flussi finanziari può esporre l'Ente non solo alle

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma anche alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando – per quanto maggiormente interessa in questa sede - altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con l'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del *"buon andamento"* dell'azione amministrativa contemplati dall'articolo 97 della Costituzione (in questi termini Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 334/2018/PRSP).

7. Per quanto concerne i rapporti dell'Ente con le società partecipate, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (*Testo unico delle società partecipate*), il Consiglio comunale di Quadri (CH), con deliberazioni di Consiglio comunale n. 37 del 10 dicembre 2018 e n. 37 del 20 dicembre 2019, ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Le suddette deliberazioni sono state regolarmente trasmesse alla Sezione regionale di controllo. Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune, al 31 dicembre 2018, detiene le seguenti partecipazioni dirette: ECOLAN S.p.a. (quota di partecipazione: 0,638%), SANGROGEST S.r.l. (quota di partecipazione: 1,00%).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate, e per l'effetto;

l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive volte: a una più efficiente gestione dei residui; al rispetto della normativa vigente in riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione; al rispetto della normativa relativa alla tempestività dei pagamenti e all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione;
- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di QUADRI (CH).

REPUBBLICA ITALIANA Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo L'AQUILA CORTE DEI CONTI

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020.

L'Estensore
Francesca Paola ANELLI

Il Presidente
Manuela ARRIGUCCI

REPUBBLICA ITALIANA - Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo - L'AQUILA - CORTE DEI CONTI

Depositata in Segreteria il 30 LUG. 2020
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
Lorella GIAMMARIA